



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Servizio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"R. VIVIANI"

Via Zì Carlo, – 80013 – Casalnuovo di Napoli (NA)

Tel. / Fax 0815222993/5221221

C.F. 93004090630- Cod. Mecc. NAIC87900N

E-mail: naic87900n@istruzione.it

naic87900n@pec.istruzione.it

Sito internet: www.icvivianicasalnuovona.edu.it

Comunicazione n. 105

I. C. "R. VIVIANI"
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Prot. 0000868 del 03/02/2023
VII (Uscita)

Alla DSGA
Al personale
Al Sito web

Oggetto: Modalità di fruizione delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio

I permessi studio possono essere richiesti dai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o, se in servizio alla data di presentazione delle domande, fino al termine delle lezioni. Il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio non può superare, complessivamente, il 3% della dotazione organica complessiva (organico di fatto) a livello provinciale determinata al primo ottobre di ogni anno precedente a quello della fruizione.

I permessi possono essere concessi per non più di 10 anni scolastici, compresi i periodi eventualmente fruiti presso istituzioni scolastiche fuori provincia. La concessione del permesso agli studenti universitari, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata al superamento di 15 crediti in ciascun anno scolastico.

Le domande di concessione dei permessi studio devono essere presentate alla segreteria dell'istituzione scolastica di appartenenza secondo le scadenze fissate annualmente con apposita circolare informativa.

I permessi sono concessi per il conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico in corsi universitari, post universitari con durata almeno annuale per il conseguimento di diplomi di specializzazione e perfezionamento o corsi di specializzazione sull'handicap attivati dalle Istituzioni universitarie.

I permessi retribuiti per il diritto allo studio possono essere concessi nella misura massima di 150 ore; per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, il permesso studio è proporzionato all'effettiva prestazione lavorativa.

I permessi retribuiti **per il diritto allo studio possono essere utilizzati dalla data di concessione (data di approvazione della determina) e fino al termine dell' a. s. di riferimento; gli stessi possono essere usufruiti solo per la frequenza del corso di studio indicato nella richiesta di concessione.**

Il docente al quale è stato riconosciuto il diritto di usufruire del permesso per il diritto allo studio, dovrà concordare con il Dirigente scolastico della sede di servizio il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario scolastico e degli impegni programmati.

La frequenza dei corsi e la partecipazione e superamento degli esami dovrà essere autocertificata al dirigente scolastico dell'istituzione di titolarità entro il termine dell'anno scolastico di fruizione.

La mancata frequenza dei corsi o la mancata partecipazione agli esami universitari o la mancata valutazione/esame finale di corsi per i quali è consentito avvalersi dei permessi per il diritto allo studio comporta l'addebito delle ore fruito dal docente, in misura pari alla retribuzione spettante per i permessi usufruiti.

Il Dirigente scolastico

Arch. Luca Velotti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)